



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRAD E SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

437/15

DECRETO DIRIGENZIALE N. 402 /DA del 21 LUG. 2023

Oggetto: Contenzioso **MUSCOLINO VITTORIO C/ CAS** liquidazione Sentenza n. 604/2023 del Tribunale di Messina Limitatamente all'importo della Franchigia.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinnanzi al Tribunale di Messina R.G 6155/2014 tra le parti MUSCOLINO VITTORIO cod. fisc. MSCVTR83C02F158Y c/CAS è stata emessa la Sentenza n. 604/2023 del 22/3/2023, notificata in forma esecutiva il 21/6/23, che si allega, con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 195.797,00 oltre interessi e rivalutazione nonché e al rimborso delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio per € oltre accessori per una spesa complessiva di € 209.592,33;

Che in virtù della polizza RCT N. AFL/1102/0019/12 stipulata da questo Consorzio con i LLOYD'S, per il periodo 2012/2013 in cui si è verificato il sinistro oggetto di causa, è stata chiamata in causa la predetta Compagnia Assicuratrice ed il giudice ha riconosciuto il diritto di manleva per questo Ente; CHE, di conseguenza, nel dispositivo della Sentenza è stato previsto il pagamento a carico del CAS della sola franchigia prevista in polizza pari ad € 20.000,00 ed la restante parte a carico dei dei LLOYD's

Che con con mail del 19/7/2023 il ns legale avv. Pao Vermiglio, ci ha comunicato l'accordo raggiunto con i legali delle altre parti per provvedere al risarcimento in favore del Sig. Muscolino ognuno per la propria quota somunicando anche il codice IBAN dello stesso. Nella stessa mail viene anche regolato il pagamento delle spese legali e del CTU cui si farà fronte con successivi provvedimenti;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € € 20.000,00 sul capitolo n. 131 del redigendo Bilancio 2023/2025, denominato "Liti, arbitrati e risarcimento danni..." che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 604/2023 del 26/1/2023 del Tribunale di Messina, che si allega, il pagamento di € € 20.000,00 in favore di MUSCOLINO VITTORIO nato a Messina il 2/3/1983 cod. fisc. MSCVTR83C02F158Y, mediante bonifico sul c/c IBAN IT95P 03442 16000 000044 934869 allo stesso intestato ;

- **Dare atto** che con successivi provvedimenti di procederà al pagamento delle spese legali e del CTU statuite in sentenza , secondo quanto concordato dai legali;

Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti



Il Dirigente Amministrativo



*Il Dirigente Generale f.f.
Ing. Dario Costantino*





TRIBUNALE di MESSINA



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE di MESSINA
Prima sezione civile**

Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite iscritte ai nn. 6155 del Registro Generale Contenzioso 2014 e 1046 del Registro Generale Contenzioso 2016

TRA

MUSCOLINO Vittorio, nato a Messina il 02.03.1983, c.f. MSCVTR83C02F158Y, residente in Messina, Via Gelone, n. 9, pal. 6, ed elettivamente domiciliato in Messina, Via S. Sebastiano, n. 13, presso lo studio dell'avv. Giovanni CAROÉ che lo rappresenta e difende

ATTORE NEL GIUDIZIO PORTANTE

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, c.f. e p. iva 01962420830, con sede in Messina, Contrada Scoppo, elettivamente domiciliato in Messina, Piazza Catalani, n. 6, presso lo studio dell'avv. Paolo VERMIGLIO che lo rappresenta e difende

CONVENUTO NEL

GIUDIZIO PORTANTE ed ATTORE NEL GIUDIZIO RIUNITO

E

ASSICURATORI DEI LLOYD'S, in persona del legale rappresentante generale per l'Italia *pro tempore*, con sede in Milano, Corso Garibaldi, n. 86, elettivamente domiciliati in Messina, Viale San Martino n. 261, presso lo studio dell'avv. Francesca COSTANZO, rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca ROSSITTO

CONVENUTO NEL GIUDIZIO RIUNITO



**TRIBUNALE di MESSINA**

avente per **OGGETTO**: risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. ed assicurazione della responsabilità civile.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 31.10.2014 MUSCOLINO Vittorio ha convenuto in giudizio il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE esponendo che in data 12.08.2013, alle ore 21:00 circa, in Messina, mentre percorreva a bordo del proprio motociclo Gilera Runner, tg. AF21093, la tangenziale A/20, direzione di marcia PA-ME, giunto all'interno della galleria Spadalara, al km. 7+781,40, a causa della presenza di una buca piena di acqua sull'asfalto, perdeva il controllo del proprio veicolo cadendo rovinosamente a terra.

Trasportato al pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino", a seguito di esame obiettivo – dal quale risultava “...*Amputazione completa al 3° medio della gamba di destra. Ferita l.c. malleolo esterno di sinistra. Ferita l.c. ala iliaca di sinistra*” – gli veniva diagnosticato “*Politrauma della strada. Amputazione completa di gamba al suo 3° medio*”.

L'attore ha, dunque, proposto domanda risarcitoria volta ad ottenere la condanna dell'ente convenuto al risarcimento di tutti i danni, alla persona ed al veicolo, asseritamente subiti in occasione del sinistro occorso quantificati nell'importo complessivo di € 498.128,00.

Con comparsa di risposta depositata in data 03.12.2015 si è costituito in giudizio il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE eccependo l'infondatezza, nel merito, della domanda attorea in ragione dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c., della responsabilità esclusiva o, perlomeno, concorrente del danneggiato nella verifica dell'evento e della sussistenza, in ogni caso, del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità.

In separato giudizio, con atto di citazione del 18.02.2016 il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE ha convenuto in giudizio gli ASSICURATORI DEI LLOYD'S e, dopo aver premesso di aver stipulato con gli stessi in data 30.03.2012



**TRIBUNALE di MESSINA**

contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad essere tenuto indenne e manlevato dall'assicurazione convenuta e la condanna di quest'ultima al rimborso di quanto eventualmente dovuto al MUSCOLINO in conseguenza del fatto accaduto durante il periodo di copertura assicurativa.

Con comparsa di risposta depositata in data 30.05.2016 si è costituita in giudizio gli ASSICURATORI DEI LLOYD'S eccependo l'inammissibilità ed infondatezza della domanda per l'inoperatività della garanzia ex art. 1900 c.c. ed ex art. 20 delle Condizioni Generali di assicurazione, la perdita totale o parziale della garanzia ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. espressamente richiamati dall'art. 2 delle Condizioni Generali di assicurazione per omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio e, infine, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di garanzia per inesistenza dei presupposti della responsabilità risarcitoria in capo al CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE e per mancanza di un accertamento giudiziale in tal senso.

All'udienza del 27.09.2017, data la connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva tra i due procedimenti, ne veniva disposta la riunione.

La domanda risarcitoria proposta da MUSCOLINO Vittorio nei confronti del CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini adesso esposti.

Preliminarmente, in punto di diritto occorre analizzare la natura giuridica ed il criterio di riparto dell'onere probatorio previsti in materia di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c..

L'art. 2051 c.c., il quale dispone che *“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”*, disciplina una speciale forma di responsabilità extracontrattuale, vale a dire quella conseguente ai danni da cose in custodia, la quale, secondo un maggioritario e ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, presenta natura oggettiva.

In particolare, presupposti indefettibili per l'insorgenza della responsabilità in questione sono la sussistenza di un nesso di causalità tra il danno evento e la cosa da cui esso scaturisce, e che la stessa sia oggetto di un rapporto di custodia.





TRIBUNALE di MESSINA

Il rapporto di custodia, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve intendersi come un rapporto di fatto tra un soggetto ed una cosa, idoneo ad attribuire al titolare il potere di controllo sulla stessa e di eliminazione delle situazioni di pericolo ad essa legate o connaturate oltre che il potere di esclusione di terzi dal contatto con la stessa; la qualità di custode, quindi, è da intendersi come una qualità fattuale e non anche giuridica in quanto coincide con la possibilità di esercitare sulla cosa, fonte di danno, un potere di fatto.

Ed inoltre, per costante giurisprudenza di legittimità, “[...] *a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall’art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un’effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia v. Cass., 19/11/2009, n. 24419; Cass., 29/3/2007, n. 7763. E già Cass., 13/1/2003, n. 298). [...]*” (v. Cass. Civ. Sez. III, n. 11159/2015); pertanto risulta astrattamente configurabile la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. in capo agli enti gestori delle autostrade.

Proprio in ragione della ritenuta natura oggettiva questa forma di responsabilità risulta imputabile al custode del bene sul presupposto dell’esistenza del predetto rapporto e del nesso di causalità tra il bene e il danno, indipendentemente dal comportamento colpevole dello stesso, consistente nell’omessa o carente vigilanza, controllo e manutenzione del bene dannoso.

Pertanto, nelle ipotesi di responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., oggetto di accertamento non deve essere la colpa del custode nella causazione del danno per inosservanza degli obblighi di vigilanza, controllo e manutenzione della cosa ma piuttosto, si ribadisce, la sussistenza di una cosa, il rapporto di custodia con la stessa ed il nesso di causalità esistente tra la predetta cosa e l’evento dannoso.

Quanto appena affermato trova riscontro nelle parole della Suprema Corte la quale ha avuto modo di rilevare, sotto il profilo dell’onere probatorio, che “[...] *«la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal*



**TRIBUNALE di MESSINA**

contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità» (tra molte: Cass. 29/07/2016, n. 15761) [...]. (Cass. Civ. Sez. III, n. 2481/2018).

Nel caso di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., sotto il profilo dell'onere probatorio il danneggiato deve quindi fornire la prova del fatto, costituito dall'esistenza di una cosa e del suo ruolo nella sequenza causale, cioè della sua partecipazione alla produzione materiale dell'evento dannoso, quindi del nesso causale tra gli stessi; grava, invece, sul danneggiante la prova liberatoria del caso fortuito da intendersi quale evento, naturale o umano, anche del danneggiato, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa ed il danno.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che “[...] *La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. sul tema Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243) [...]*” (v. Cass. Civ. Sez. III, n. 2660/2013, confermata da Cass. Civ. Sez. III, n. 18462/2015).

In tali casi, infatti, ad avviso della Corte di legittimità, ai fini della prova del nesso causale il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.

Infine, si rappresenta che, con particolare riguardo alla prova liberatoria del custode delle autostrade, “[...] *ai fini della prova liberatoria da fornirsi dal custode per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada e quelle provocate da una repentina ed*



**TRIBUNALE di MESSINA**

imprevedibile alterazione dello stato della cosa o dagli stessi utenti. Solamente nella ricorrenza di queste ultime, e non anche in presenza di situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (v. Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresì Cass., 12/3/2013, n. 6101). [...]" (v. Cass. Civ. Sez. III, n. 11159/2015).

Nel caso di specie, parte attrice ha affermato che il sinistro per cui è causa si era verificato a causa della presenza di due chiazze di acqua stagnante di notevoli dimensioni nel tratto di autostrada dove si è verificato l'incidente dovute ad infiltrazioni provenienti dalla parte superiore e sinistra della galleria Spadalara; in particolare, la presenza delle pozzanghere sull'asfalto, rendendolo scivoloso e sdruciolevole, avrebbe provocato lo scivolamento del veicolo.

Inoltre, ad avviso dell'attore, sarebbe da escludere la sussistenza del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale considerato che le chiazze di acqua presenti sul manto autostradale non erano dovute ad un fenomeno atmosferico eccezionale ed imprevedibile quanto, piuttosto, alla omessa manutenzione della struttura da parte del CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE che ne è il custode.

Secondo l'impostazione difensiva del CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, invece, la causa del sinistro non sarebbe da ricondurre alla presenza delle due pozzanghere in questione – dato che le stesse erano superficiali, poco profonde e di ridotte dimensioni e che, in ogni caso, l'asfalto utilizzato per la pavimentazione autostradale è idoneo a garantire l'aderenza degli pneumatici anche in condizioni metereologiche sfavorevoli – bensì alla condotta colposa del danneggiato il quale si era posto alla guida del proprio ciclomotore sebbene sprovvisto di assicurazione, di revisione del mezzo, della necessaria patente di guida e procedendo a velocità eccessiva e non appropriata rispetto alle condizioni di quel tratto di strada, così come accertato dagli agenti della Polizia Stradale che, a seguito del sinistro, avevano elevato i relativi verbali di accertamento e contestazione delle diverse violazioni delle norme del Codice della Strada riscontrate.





TRIBUNALE di MESSINA

Entrambe le parti hanno prodotto agli atti il prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali relativi al sinistro, contenente il verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose redatto ai sensi dell'art. 354, comma 2 e 3, c.p.p., dal quale si evince una dettagliata descrizione dello stato dei luoghi nel momento immediatamente successivo al sinistro.

In particolare, dal documento si ricava, quanto allo stato del fondo stradale, che lo stesso risultava asciutto sebbene “...*la corsia di sorpasso, a causa di infiltrazioni d'acqua dalla volta superiore e laterale sinistra della galleria Spadalara, risultava essere bagnata dal km 07+820 al km 07+775. In più presenti n. 2 chiazze d'acqua al km 07+802,60 e km 07+784,40 lunghe rispettivamente mt. 2,60 e mt. 2,20.*”.

Dal documento emerge altresì che “...*al km 07+781,40 sulla parte sinistra della corsia di marcia (mt. 2,50 dal margine dx.) viene rilevato l'inizio di una scalfitura sul manto stradale che corrisponderebbe al punto in cui il motociclo rovinava a terra...*”, che detta scalfittura proseguiva per diversi metri in avanti, che nel tratto di strada successivo venivano rinvenuti parti di carenatura del veicolo coinvolto nel sinistro, un delineatore di galleria abbattuto e macchiato di sangue oltre che, diversi metri più avanti, una grossa chiazza di sangue.

Risulta, quindi, dimostrato che il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro era bagnato a causa di infiltrazioni di acqua provenienti dalla volta superiore e laterale sinistra della galleria Spadalara e che vi erano, inoltre, due chiazze di acqua lunghe diversi metri.

Risulta dimostrato, inoltre, che la caduta è avvenuta al km 07+781,40, quindi a pochi metri di distanza dalla seconda chiazza di acqua incontrata dal conducente del veicolo nel suo percorso il che rende assolutamente plausibile, in mancanza di diversa ricostruzione altrettanto probabile e dimostrata, che il danneggiato sia scivolato a seguito della perdita di equilibrio dovuta all'attraversamento della chiazza di acqua che costituisce sicuramente una situazione di pericolo per gli utenti dell'autostrada, soprattutto per i conducenti di motocicli come il danneggiato.

È altresì plausibile ritenere che il danneggiato circolasse a velocità sostenuta non consona alle concrete condizioni della strada – tenuto conto che ai sensi dell'art. 141, comma 3, Codice della Strada, il conducente indipendentemente dal limite di velocità





TRIBUNALE di MESSINA

previsto, deve sempre regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve e durante l'orario notturno e, comunque, tenendo presente le specifiche condizioni di marcia quale, ad esempio, le condizioni del manto stradale – in quanto, a seguito della caduta, il ciclomotore “scarrocciava” violentemente – e per un tratto con ancora aggrappato il conducente – per parecchi metri in avanti: indice questo di una velocità eccessiva che ha fatto sì che, per inerzia, il veicolo sia slittato per molti metri in avanti rispetto al primo punto di contatto con l'asfalto.

Inoltre, se è pur vero che le due chiazze di acqua non erano segnalate e che l'incidente è avvenuto in orario notturno, il tratto di strada in questione, trovandosi all'interno di una galleria, risultava artificialmente ben illuminato; pertanto, se il danneggiato avesse mantenuto una velocità congrua rispetto alle circostanze avrebbe potuto, presumibilmente, percepire la presenza di acqua sul suolo e, quantomeno, rallentare attenuando gli effetti della caduta.

Senza contare che il fenomeno dell'*aquaplaning* – al quale si deve, con molta probabilità, la causa della caduta – è provocato da diversi fattori tra i quali, oltre all'eccessiva velocità del veicolo ed all'accumulo di eccessiva acqua sul fondo stradale, anche le condizioni di usura e di pressione degli pneumatici utilizzati.

Dai verbali di accertamento e contestazione prodotti dal convenuto è emerso che il danneggiato al momento del sinistro circolava senza patente e con un veicolo che non era stato sottoposto alla revisione periodica obbligatoria finalizzata ad accertare la sussistenza di tutte le condizioni di sicurezza per la circolazione; orbene, se è vero che tale verbale non costituisce prova della piena funzionalità degli pneumatici del veicolo alla circolazione al momento del fatto, tuttavia non si può affermare con certezza che la condizione degli pneumatici fosse conforme ai requisiti minimi di sicurezza e che tale circostanza non possa aver contribuito alla causazione dell'evento.

Per tutte le ragioni sopra esposte, deve ritenersi che la condotta del danneggiato, quantomeno sotto il profilo della velocità del mezzo al momento del sinistro, non fosse adeguata alle concrete condizioni di marcia (asfalto bagnato, marcia notturna, ecc.) e che tale condotta ha concorso alla verificazione dell'evento dannoso.





TRIBUNALE di MESSINA

Non può, infatti, escludersi con assoluta certezza che, acclarato il dispiegarsi dell'onere della prova con le modalità sopra illustrate, il fatto che il veicolo non avesse ottenuto l'idoneità al transito per mancanza di revisione o che il conducente del mezzo non avesse la patente di guida siano stati una concausa del sinistro in esame e che, pertanto, abbiano potuto incidere con efficacia interruttiva del nesso eziologico.

Può, al contrario, affermarsi che quelle circostanze – e, soprattutto, si ripete, la velocità non adeguata alle concrete condizioni di marcia – abbiano inciso, come concausa, sull'evento ancorché in misura minore rispetto alla comprovata condotta omissiva ascrivibile all'ente convenuto in termini di mancata manutenzione della volta della galleria dalla quale è filtrata l'acqua rinvenuta sull'asfalto ed accumulatasi in “...n. 2 chiazze d'acqua al km 07+802,60 e km 07+784,40 lunghe rispettivamente mt. 2,60 e mt. 2,20”.

Deve escludersi, invece, l'invocato caso fortuito consistente in eventi atmosferici imprevedibili ed inevitabili tali da rendere impossibile per il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE un intervento repentino volto ad eliminare la situazione di pericolo riscontrata, tenuto conto del fatto che dalla documentazione prodotta agli atti risulta accertato che il giorno del sinistro le condizioni metereologiche erano buone e l'asfalto era asciutto, con eccezione del tratto di autostrada dove si è verificato il sinistro in cui, come già sottolineato, la presenza di acqua dovuta ad infiltrazioni dalla volta della galleria era riscontrata dai verbalizzanti intervenuti *in loco*.

Alla luce di quanto sopra osservato, ritiene il Tribunale che la presenza della pozza di acqua sul manto autostradale, non opportunamente segnalata e delimitata, e la condotta colposa del danneggiato costituiscano entrambi antecedenti causali dell'evento dannoso i quali hanno concorso, in misura diversa, alla verifica del fatto; in applicazione del paradigma dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c. in materia di responsabilità extracontrattuale, in ragione dell'accertato concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno, il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE deve essere ritenuto parzialmente responsabile della causazione del sinistro e deve, pertanto, essere condannato a corrispondere al danneggiato il risarcimento dei danni allegati e accertati, previa riduzione in ragione del 30%.

DANNO BIOLOGICO.



**TRIBUNALE di MESSINA**

Con riferimento all'invalidità permanente subita dal MUSCOLINO se ne deve ritenere accurata, condivisibile nonché congrua rispetto alla gravità delle lesioni da questo riportate a seguito del sinistro, la quantificazione del **50%** operata dal C.T.U. – il quale ha attestato che residuano in atto postumi a carattere permanente in capo al MUSCOLINO consistenti in “[...] *esiti di amputazione monolaterale di gamba al di sotto del ginocchio e al III prossimale ed esiti di escoriazioni diffuse che determinano un pregiudizio estetico moderato*[...]” – con conseguente liquidazione a tale titolo della somma di € 272.250,00, dimidiata del 30% ad **€ 190.575,00** in ragione del concorso di colpa del danneggiato, essendo stato il risarcimento quantificato sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano, come aggiornate al 2021 (v. Cass. Civ., sent. n. 5243 del 06.03.2014; Cass. Civ., sent. n. 13982 del 07.07.2015, sent. n. 11754 del 15.05.2018, ord. n. 8508 del 06.05.2020; ord. n. 15733 del 17/05/2022).

Quanto alla richiesta personalizzazione del danno, si rappresenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “[...] *la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto; la legge n. 124/2017 che ha modificato gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019). [...]*” (Cass. Civ. Sez. III, n. 25164/2020).

La personalizzazione del danno non patrimoniale – ad esempio, sotto il profilo del danno esistenziale – presuppone, quindi, un accertamento di specifiche ed eccezionali conseguenze, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla lesione, che, nel caso di specie, non sono state né allegare, né provate.



**TRIBUNALE di MESSINA**

Al danno biologico, come sopra riconosciuto e liquidato, costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovrebbero – secondo il criterio generale – essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino al passaggio in giudicato della presente sentenza (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 557 del 14.01.2009; n. 8521 del 05.04.2007; n. 1712 del 17.02.1995).

Tuttavia, trattandosi di danno biologico liquidato sulla base delle tabelle con il criterio della c.d. “*attualità*”, gli interessi compensativi non possono essere calcolati sulla somma via via rivalutata, poiché ciò determinerebbe un ingiustificabile duplicazione di risarcimento per i medesimi danni, bensì dovrà utilizzarsi il criterio del calcolo degli interessi compensativi a far data dall’illecito sulla somma liquidata alla c.d. “*attualità*”, devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza (v. Cass. Civ., sent. n. 5503 dell’08.04.2003), ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.

INVALIDITÀ TEMPORANEA.

Con riguardo al periodo di invalidità temporanea totale e parziale subita da parte attrice, può anche in questo caso concordarsi con la valutazione operata dal C.T.U. nel corpo della relazione di consulenza.

Le somme relative ai periodi in invalidità parziale possono essere quantificate in complessivi € 7.425,00, dimidiati del 30% ad **€ 5.197,50** in ragione del riconosciuto concorso di colpa del danneggiato.

Anche all’importo dovuto a titolo di invalidità temporanea, come sopra riconosciuto e liquidato costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovrebbero – secondo il criterio generale – essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino al passaggio in giudicato della presente sentenza (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 557 del 14.01.2009; n. 8521 del 05.04.2007; n. 1712 del 17.02.1995).



**TRIBUNALE di MESSINA**

Tuttavia, trattandosi di somme liquidate sulla base delle tabelle con il criterio della c.d. “*attualità*”, gli interessi compensativi non possono essere calcolati sulla somma via via rivalutata, poiché ciò determinerebbe un ingiustificabile duplicazione di risarcimento per i medesimi danni, bensì dovrà utilizzarsi il criterio del calcolo degli interessi compensativi a far data dall’illecito sulla somma liquidata alla c.d. “*attualità*”, devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza (v. Cass. Civ., sent. n. 5503 del 08.04.2003), ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.

DANNO PATRIMONIALE.

Nessun risarcimento può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale – danni materiali al veicolo, spese mediche – allegati solo genericamente ed in ogni caso, in mancanza di adeguata documentazione fotografica e di perizia di parte, sprovvisi di idonea prova ad eccezione di € 35,00 corrisposti per il rilascio di copia della cartella clinica ridotti del 30%, ad **€ 24,50** stante il concorso di colpa del danneggiato, alla cui rifusione va condannato il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE.

Al danno come sopra determinato costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovranno – secondo il criterio generale – essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data degli esborsi sino al passaggio in giudicato della presente sentenza (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 557 del 14.01.2009; n. 8521 del 05.04.2007; n. 1712 del 17.02.1995), ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.

PROCEDIMENTO RIUNITO.

La domanda di garanzia proposta dal CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE nei confronti degli ASSICURATORI DEI LLOYD’S al fine di essere tenuta indenne per quanto dovuto al MUSCOLINO in conseguenza del sinistro per cui è causa è fondata e deve essere accolta.

I LLOYD’S hanno, preliminarmente, eccepito l’inoperatività dell’assicurazione in quanto, alla luce del disposto dell’art. 1900 c.c. in virtù del quale l’assicurazione non si





TRIBUNALE di MESSINA

estenderebbe ai sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, dallo stato dei luoghi del sinistro, così come accertato dagli agenti della Polizia Stradale, risultava evidente l'omessa manutenzione ordinaria e straordinaria imputabile all'ente gestore della strada e causalmente connessa all'evento dannoso verificatosi.

L'argomentazione non è convincente.

L'applicazione della norma generale richiamata dalla società convenuta va pretermessa in funzione dell'applicazione della norma speciale contenuta nell'art. 1917 c.c. la quale, nell'ipotesi di assicurazione della responsabilità civile, dispone che “*Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi*”, con ciò sottraendo dalla copertura assicurativa solamente i danni provocati dall'assicurato con dolo.

Nel caso di specie, la convenuta non ha fornito alcuna prova del fatto che l'asserita omissione di manutenzione del tratto autostradale ove è avvenuto il sinistro sia dolosamente imputabile al CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE; l'eccezione deve, pertanto, essere respinta.

I LLOYD'S hanno, poi, invocando l'art. 20 delle Condizioni Generali di assicurazione, eccepito l'inoperatività dell'assicurazione per tutti i danni dovuti a cedimento, assestamento, franamento e vibrazioni del terreno asserendo che i danni verificatisi sarebbero conseguenti al cedimento della galleria ed alle conseguenti crepe provocatesi nel soffitto della stessa.

Anche tale eccezione risulta infondata atteso che, dall'esame del contratto di assicurazione prodotto dalle parti – in particolare dell'art. 20, rubricato “*Esclusioni*” – emerge che la garanzia per responsabilità civile non comprende la responsabilità per i danni “...a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno”; pertanto, indipendentemente dalla corretta interpretazione della clausola e dalla riconducibilità o meno del fatto dannoso alle ipotesi da essa previste, l'esclusione della garanzia riguarderebbe i soli danni a cose e non anche i danni a persone, come quelli accertati nel presente giudizio ed oggetto della domanda di garanzia.

I LLOYD'S hanno, inoltre, eccepito la perdita totale o parziale della copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali di assicurazione e degli artt. 1892,





TRIBUNALE di MESSINA

1893, 1894 e 1898 c.c. dallo stesso richiamati, rilevando l'omessa comunicazione da parte dell'assicurato di una condizione di aggravamento del rischio.

Tuttavia, per un verso lo stesso art. 2 prevede espressamente che l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione da parte dell'assicurato di una circostanza aggravante il rischio non pregiudica il diritto all'indennizzo, salvo il dolo dei legali rappresentanti dell'assicurato; dolo che, nel caso specifico, non è stato né allegato, né dimostrato.

Per altro verso, non può non sottolinearsi che sarebbe stato onere dell'assicuratore allegare e provare, anche mediante presunzioni, il *dies a quo* per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, la verifica del sinistro prima del decorso del termine previsto dall'art. 1898, comma 5, c.c. nonché un aggravamento del rischio tale "*...che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso*".

Deve darsi atto, inoltre, che ai sensi dell'art 1898, comma 2, c.c. l'assicuratore avrebbe potuto esercitare il diritto di recesso nel termine di un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha, in altro modo, avuto conoscenza dell'aggravamento del rischio; dunque, accertato che i LLOYD'S hanno avuto certamente conoscenza delle circostanze in questione – secondo quanto risulta dalla corrispondenza del 20.05.2014 prodotta agli atti dal CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE – il mancato esercizio del diritto in questione non può che intendersi come indizio della valutazione compiuta dai LLOYD'S sull'irrilevanza o marginalità dell'eventuale incremento di rischio.

Infine, alla luce dell'accertamento compiuto nel presente giudizio sulla corresponsabilità del CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE per i danni subiti dal MUSCOLINO, risultano assorbite le eccezioni di inammissibilità e infondatezza della domanda di assicurazione per mancanza dei presupposti della responsabilità dell'assicurato e per mancanza di un accertamento giudiziale della stessa.

Per le ragioni sopra esposte, gli ASSICURATORI DEI LLOYD'S devono essere condannati a tenere indenne il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE per



TRIBUNALE di MESSINA

quanto lo stesso, in ragione dell'accertata responsabilità risarcitoria, dovrà corrispondere a MUSCOLINO Vittorio, limitatamente alla somma eccedente l'importo contrattuale della franchigia di € 20.000,00 pattuito tra le parti per ciascun danno, così come risulta dall'art. 5 delle Condizioni Generali di assicurazione.

CONDANNA ALLE SPESE.

Con riguardo alla domanda proposta dal MUSCOLINO le spese processuali seguono la soccombenza; vanno parzialmente compensate nella misura del 30% in ragione del concorso di colpa, poste per la parte residua a carico del CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE e, avuto riguardo al valore della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore dell'Erario, stante l'ammissione del MUSCOLINO al patrocinio a spese dello Stato, in complessivi **€ 4.936,05** per compensi di avvocato di cui € 893,20 per la fase di studio, € 569,80 per la fase introduttiva, € 1.984,50 per la fase istruttoria, € 1.488,55 per la fase decisoria, già ridotta del 30% per il concorso di colpa ed ulteriormente ridotta di ½ ex art. 130 del D.P.R. 115/02, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti, vanno posti a carico delle parti (Erario ed ente convenuto) in solido nei rapporti esterni e nei rapporti interni per il 30% a carico dell'attore – *rectius*, dell'Erario – e per il restante 70% a carico del CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE.

Con riguardo, invece, alla domanda di garanzia proposta dal CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, le spese processuali seguono la soccombenza; vanno poste a carico degli ASSICURATORI DEI LLOYD'S e, avuto riguardo al valore della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore del CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in complessivi **€ 14.660,27** di cui € 557,27 per spese vive ed € 14.103,00 per compensi di avvocato di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel



**TRIBUNALE di MESSINA**

procedimento portante proposto da MUSCOLINO Vittorio nei confronti del CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE ed in quello riunito proposto dal CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE nei confronti degli ASSICURATORI DEI LLOYD'S

1) nel **procedimento portante**, accoglie la domanda di risarcimento del danno formulata da MUSCOLINO Vittorio nei confronti del CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE nei limiti esposti in parte motiva;

2) per l'effetto, accerta e dichiara che della caduta occorsa all'attore è parzialmente responsabile sia il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in quanto custode dell'autostrada, sia lo stesso MUSCOLINO Vittorio nella misura indicata in parte motiva;

3) conseguentemente, condanna il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da MUSCOLINO Vittorio che liquida nella somma complessiva di € 195.797,00, già dimidiata in ragione del concorso di colpa, come da specifica di seguito esposta:

€ 24,50 a titolo di danno patrimoniale, oltre la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data degli esborsi sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo;

€ 190.575,00 a titolo di invalidità permanente, oltre interessi compensativi a far data dall'illecito sulla somma liquidata alla c.d. "attualità", devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza, ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo;

€ 5.197,50 a titolo di I.T.A ed I.T.P., oltre interessi compensativi a far data dall'illecito sulla somma liquidata alla c.d. "attualità", devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza, ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo;

4) condanna il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'Erario, stante l'ammissione di MUSCOLINO Vittorio





TRIBUNALE di MESSINA

al patrocinio a spese dello Stato, che liquida in complessivi **€ 4.936,05** per compensi di avvocato di cui € 893,20 per la fase di studio, € 569,80 per la fase introduttiva, € 1.984,50 per la fase istruttoria, € 1.488,55 per la fase decisoria, già ridotta del 30% per il concorso di colpa ed ulteriormente ridotta di ½ ex art. 130 del D.P.R. 115/02, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

5) pone definitivamente le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti, a carico delle parti (Erario ed ente convenuto) in solido nei rapporti esterni e nei rapporti interni per il 30% a carico dell'Erario e per il restante 70% a carico del CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE;

6) nel **procedimento riunito**, accoglie la domanda di manleva proposta dal CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE nei confronti degli ASSICURATORI DEI LLOYD'S;

7) per l'effetto, condanna gli ASSICURATORI DEI LLOYD'S a tenere indenne il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE per la somma che lo stesso dovrà corrispondere a MUSCOLINO Vittorio, ad esclusione della franchigia contrattuale di € 20.000,00;

8) condanna gli ASSICURATORI DEI LLOYD'S alla rifusione delle spese del giudizio in favore del CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE che liquida in complessivi **€ 14.660,27** di cui € 557,27 per spese vive ed € 14.103,00 per compensi di avvocato di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Messina, li 22.03.2023.

Il Giudice

(dott. Francesco CATANESE)

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta Cavallaro, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.



CAS - Muscolino



Paolo Vermiglio <paolovermiglio@gmail.com>

Ieri, 14:44

ufficiocontenzioso@autostradesiciliane.it

DEL 19/7/23

Rispondi a tutti |

Inbox

Egregio dottore,

faccio seguito ai precedenti relativi la vicenda in oggetto.

Come noto, gli Assicuratori di Londra si sono mostrati disponibili ad effettuare il pagamento di quanto liquidato in sentenza.

Ai fini della distrazione delle mie spese legali, come concordato, gli Assicuratori pagherebbero direttamente al sottoscritto difensore i compensi liquidati.

A questo fine mi occorre un Vostro provvedimento e/o delega all'incasso in tal senso.

Anticipo la mail che mi appresto a mandare a tutte le controparti e che sarà indirizzata anche al CAS.

Resto in attesa e porgo

cordiali saluti

avv. Paolo Vermiglio

"Preg.mi Colleghi, spett.le Consorzio,

faccio seguito ai precedenti relativi al giudizio n. 6155/2014 R.G. del Tribunale di Messina, definito con la sentenza n. 604/2023.

Gli Assicuratori dei Lloyd's, per il tramite dell'avv. Gianluca Rossitto, loro procuratore costituito nel citato giudizio, hanno prospettato l'ipotesi di procedere direttamente al pagamento, in favore del signor Vittorio Muscolino, delle somme stabilite in sentenza, con la sola esclusione della franchigia contrattuale di euro 20.000,00 (ventimila) che resta a carico del Consorzio.

Gli stessi Assicuratori provvederebbero inoltre al pagamento delle legali in favore del CAS, nella misura liquidata dal Tribunale.

Al fine di agevolare le operazioni di calcolo, ho predisposto un riepilogo sui pagamenti da eseguire (che Vi prego comunque di verificare), che qui indico unitamente ai relativi indirizzi IBAN dei destinatari, da costoro forniti (cfr. messaggio inoltrato):

Pagamenti disposti dagli Assicuratori dei Lloyd's:

1.- in favore del sig. VITTORIO MUSCOLINO (codice fiscale **MSCVTR83C02F158Y**)

(IBAN indicato: IT95P034421600000044934869 Codice BIC WIDIITMM):

- € **189.592,33** a titolo di invalidità permanente, ITA ed ITP (queste ultime riconosciute in € 5.197,50) ed a titolo di danno patrimoniale (riconosciuto in € 24,50), con interessi e rivalutazione sulla somma devalutata al momento del sinistro, quale importo risultante dalla decurtazione della franchigia di € 20.000,00 sul totale dovuto di € 209.592,33 (cfr. sentenza, pag. 18);

2. - in favore dell'avv. PAOLO VERMIGLIO (codice fiscale **VRMPLA72M22F158H**)

(IBAN indicato: IT97W0342616500CC0010000418 Codice BIC CEEPIT21XXX)

difensore del Consorzio per le Autostrade Siciliane, dallo stesso espressamente autorizzato all'incasso diretto delle somme da parte degli Assicuratori (cfr. all.)

- € **21.135,24**, di cui € 557,27 per spese vive liquidate, € 14.103,00 per compensi, € 2.115,45 per spese generali, € 648,74 per C.P.A. ed € 3.710,78 a titolo di IVA (ove dovuta, non conoscendo se il pagamento verrà disposto da soggetto estero o italiano) a titolo di rifusione delle spese di giudizio (cfr. sentenza, pag. 19, punto 8), ove non si applichi la ritenuta d'acconto (in tal caso il totale da corrispondere sarà di € 17.891,55 con ritenuta d'acconto - da versare da parte degli Assicuratori - di per € 3.243,69);

Pagamenti disposti dal Consorzio per le Autostrade Siciliane:



|



|

- € **20.000,00**, franchigia sul totale liquidato di € 209.592,33 a titolo di invalidità permanente, I.T.A. ed I.T.P. (*cf.* sentenza, pag. 19, sub 7);

2. – in favore dell’Erario

- € **7.202,29**, quali spese legali oggetto di rifusione in favore dell’Erario, stante l’ammissione di Vittorio Muscolino al patrocinio a spese dello Stato, di cui € 4.936,05 per compensi, € 740,41 per spese generali, € 227,06 per C.P.A. ed € 1.298,77 a titolo di IVA (*cf.* sentenza, pag. 19, punto 4);

3. – in favore del CTU dott. Pietro Strino

(iban ed importo ancora non comunicati dal CTU)

Restano salvi ed impregiudicati i diritti di impugnazione della sentenza da parte del Consorzio.

In attesa di Vostre eventuali precisazioni, saluto cordialmente.

avv. Paolo Vermiglio

"